

Codice A1103A

D.D. 12 marzo 2025, n. 307

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 - (acc. 514/2025 - 507/2025) - (Fasc. n. 73/FOR2020).



ATTO DD 307/A1103A/2025

DEL 12/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 – (acc. 514/2025 – 507/2025) – (Fasc. n. 73/FOR2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 1391 dell' 08.12.2020 dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Stazione di *omissis* a carico del sig. re *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. *omissis* elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopraccitato per i fatti riscontrati in Località *omissis* nel Comune di *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10 comma 3 (in combinato disposto con i commi 4 e 5) della L.R. 15/2018, relativo all'inosservanza delle prescrizioni volte a garantire la massima sicurezza nell'accensione del fuoco nei casi ammessi dal comma 4 del medesimo articolo (combustione di ramaglie e/o residui vegetali, raggruppati in piccoli cumuli, senza adottare le dovute garanzie – nello specifico: custodia continuativa del fuoco, “*fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo e spegnimento*”).

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione eccezion fatta per il richiamo , nel verbale, della normativa precedente (l.r. 21/2013 le cui prescrizioni e relative sanzioni sono peraltro rimaste inalterate nella successiva , e qui richiamata, L.r. 15/2018);

preso atto che l'interessato si è avvalso della facoltà di presentare degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689;

esaminati questi ultimi e ritenuti gli stessi non aventi natura esimente rispetto alla condotta contestata dal momento che se è sì vero che il comma 4 della L.r. 15/2018 ammette delle deroghe al divieto di accensione fuochi di cui al comma 3 (che vieta, tra le altre cose, l'abbruciamento di materiale vegetale fino ad una distanza di 50 metri da terreni boscati), è parimenti vero che quanto sopra deve avvenire nel rispetto delle sopra richiamate prescrizioni di cui al comma 5; prescrizioni che, nel caso di specie, come da documentazione agli atti, non sono state rispettate dal soggetto interessato;

ritenuta pertanto la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamato l'art. 10 comma 5 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 1 della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità e l'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; elementi questi che, nel caso di specie, giustificano in questa sede un aggravamento della sanzione;

verificata in data 11.03.2025 l'assenza di elezione digitale presso INAD (indice nazionale domicilia digitali per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione) da parte del soggetto interessato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1694/2024 e 1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 600,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notifica ai sensi dell'art. 10 l. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 610,61** di cui euro 600,00 a titolo di sanzione amministrativa ed 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti